



# Regolamento sugli accantonamenti Vita Classic

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

# Regolamento sugli accantonamenti

## Edizione 1/2024

### 1 Obiettivo

Questo regolamento stabilisce le norme per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione ai sensi dell'art. 48e OPP 2. In esso si tiene conto delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e si rispetta il principio della continuità. Si tiene inoltre in considerazione la direttiva n. 2 (DTA 2) della camera degli esperti di casse pensioni (Schweizerische Kammer der Pensioskassen-Experten / Chambre suisse des experts en caisses de pensions).

Il presente regolamento tratta esclusivamente degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione che devono essere costituiti a livello di fondazione collettiva a fronte di un corrispondente fabbisogno. Eventuali accantonamenti e riserve a livello di casse di previdenza affiliate non sono oggetto del presente regolamento.

### 2 Definizioni

Per garantire gli obblighi della Fondazione, i capitali di previdenza e gli accantonamenti sono determinati in base a calcoli attuariali e riportati sul passivo del bilancio.

Lo scopo dei *capitali di previdenza* è riconoscere i diritti legali individuali degli assicurati attivi nonché il capitale necessario per finanziare le rendite correnti pagate per conto proprio e le relative aspettative. Gli *accantonamenti tecnici* si riferiscono ai capitali di previdenza e al loro finanziamento, gli *accantonamenti non tecnici* agli obblighi che non hanno a che fare direttamente con l'adempimento degli obblighi previdenziali.

Le *riserve di fluttuazione di valore* sono costituite per i rischi specifici di mercato alla base degli investimenti patrimoniali (inclusi immobili), al fine di supportare il costante adempimento delle promesse di prestazione. Nel calcolo del grado di copertura conformemente all'art. 44 OPP 2, esse non vengono attribuite al capitale di previdenza necessario dal

punto di vista attuariale. Per quanto concerne il valore obiettivo delle riserve di fluttuazione di valore si rimanda al regolamento di investimento.

### 3 Principi attuariali

La base tecnica per i rischi autonomi è stabilita dal Consiglio di fondazione sulla base di una raccomandazione dell'esperto o dell'esperta in materia di previdenza professionale. Nel caso di prestazioni riassicurate, si tiene conto dei rispettivi principi attuariali.

#### *Tasso d'interesse tecnico*

Il tasso d'interesse tecnico viene determinato in modo tale che sul lungo periodo si attesti con un margine adeguato al di sotto del rendimento patrimoniale effettivo e possa essere mantenuto per un periodo di tempo piuttosto lungo.

#### *Basi attuali*

Si utilizzano le basi biometriche LPP 2020 (tavola generazionale). Il tasso d'interesse tecnico ammonta all'1.75% dal 1° novembre 2024. Entrambi sono riportati nell'allegato al rendiconto di esercizio.

### 4 Accantonamenti

#### 4.1 Tipi di accantonamenti

Sulla base delle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e della direttiva n. 2 (DTA 2) della camera degli esperti di casse pensioni (Schweizerische Kammer der Pensioskassen-Experten / Chambre suisse des experts en caisses de pensions), i seguenti obblighi attuariali sono riportati nel rendiconto di esercizio o accantonati se necessario:

- A. Capitale di previdenza degli assicurati attivi
- B. Capitale di previdenza dei beneficiari di rendita
- C. *Accantonamenti tecnici*  
Accantonamento per l'aliquota di conversione (perdite di pensionamento)

#### – D. *Accantonamenti non tecnici*

Impegni non tecnici (ad es. rischio di processo)

I capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici vengono calcolati annualmente in base al metodo statico dagli esperti ed esperte per la previdenza professionale.

#### 4.2 Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza corrisponde alla somma delle prestazioni d'uscita degli assicurati attivi e delle assicurate attive alla data di chiusura del bilancio.

#### 4.3 Capitale di previdenza dei beneficiari e delle beneficiarie di rendita

Il capitale di previdenza corrisponde al valore attuale delle rendite correnti e in aspettativa.

#### 4.4 Accantonamento per l'aliquota di conversione (perdite di pensionamento)

Se le prestazioni regolamentari in caso di pensionamento sono troppo alte rispetto alle basi tecniche della Fondazione, tenendo conto del suo finanziamento, si determinano perdite di pensionamento. L'ammontare degli accantonamenti deve essere calcolato annualmente dagli esperti ed esperte per la previdenza professionale secondo i principi seguenti:

- Nel calcolo sono considerati tutti gli assicurati attivi, tutte le assicurate attive nonché beneficiari e le beneficiarie di rendite di invalidità dai 58 anni di età.
- Le prestazioni di vecchiaia vengono stimate in base all'età di riferimento e agli utili/perdite generati dal passaggio al pensionamento, tenendo conto del comportamento di pensionamento (quota opzione per il capitale) e delle prestazioni minime di legge. L'importo così ottenuto viene scontato il giorno di calcolo al tasso d'interesse tecnico.

- Inoltre, vengono opportunamente presi in considerazione anche i pagamenti sotto forma di capitale una tantum. L'esperto o esperta in materia di previdenza professionale ha la possibilità di adeguare tale ipotesi ai valori empirici effettivi.
- Durante il calcolo si tiene conto di una futura riduzione dell'aliquota di conversione.

#### **4.5 Accantonamenti non tecnici**

Il Consiglio di fondazione può costituire riserve per impegni eventuali della Fondazione (in particolare per controversie in sospeso).

## **5 Competenze e modifiche**

Il Consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento nuove riserve che non vengono riportate nel regolamento. In questo caso, devono essere spiegati nell'allegato al bilancio, secondo le regole di costituzione degli accantonamenti. Se tali accantonamenti sono riconosciuti su base permanente, devono essere definiti a livello di regolamento.

## **6 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a partire dal 1° novembre 2024.

Esso sostituisce il regolamento sugli accantonamenti del 31 dicembre 2020.

Può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Zurigo, 6 marzo 2025

Fondazione collettiva Vita

Il Consiglio di fondazione

**In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.**